



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 65 del 25/06/2021

Proposta n. 879/2021

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CADEO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 28.11.2020. FORMULAZIONE DELLE EVENTUALI RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, DEL PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Cadeo ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 26 del 5.4.2007, n. 58 del 31.7.2007 e n. 59 del 31.7.2007, successivamente variati;
- con note n. 2019 del 12.02.2021 e 3194 del 08.03.2021 (acquisite al prot. prov.le nelle medesime date rispettivamente al n. 3464 e 5682) il Comune ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa ex art. 33, comma 4bis ed art. 34 della L.R. n. 20/2000), adottata con atto di Consiglio comunale n. 61 del 28.11.2020, con il quale ha contestualmente adottato la Variante al PSC ad essa propedeutica;
- la proposta di Variante in argomento, in coerenza e adeguamento alla contestuale variante al PSC (in itinere, adottata con medesimo Atto) è finalizzata a corrispondere alla richiesta della ditta "Società Edile Piacentina Srl" di riclassificazione urbanistica di un'area ineditificata situata lungo la strada S. Vittoria, e in particolare:
 - considerata l'attuale classificazione dell'area nel RUE, in parte come "Ambiti di potenziale trasformazione da PSC" e in parte come "Nuovi ambiti inseriti nel POC n. 2" propone, al fine di eliminare la possibilità edificatoria, la classificazione ad "Ambiti ad alta vocazione agricola";

- prevede la riclassificazione dell'intera area ricadente nell'ambito urbanizzabile, compresa una porzione del terreno contiguo di cui al foglio 31, mappale 5, che, a causa della ridotta dimensione residua dell'ambito, risulterebbe di fatto inattuabile;
- dalla verifica di completezza di quanto pervenuto è emersa la necessità di richiedere al Comune di Cadeo alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 6118 del 11.03.2021;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale del 28.04.2021 (prot. prov.le n. 10304 del 28.04.2021), mentre i pareri delle Autorità ambientali sono pervenute in parte direttamente dalle autorità stesse e in parte in allegato alla nota comunale n. 14597 del 10/11/2020 (acquisita al prot. prov.le n. 30127 del 10/11/2020);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti, nonché di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricade anche quello della variante al RUE in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale, formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti e, a norma dell'art. 5, comma 7, lett. b) della L.R. n. 20/2000, nell'ambito delle riserve nel caso si tratti di Piani Operativi Comunali;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni dei Piani con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere contestualmente all'esame dei Piani stessi;

Acquisiti agli atti:

- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 99483 del 24.09.2020 (inviato dal Comune di Cadeo e acquisito al prot. prov.le n. 30127 del 10.11.2020);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (inviato dal Comune di Cadeo e acquisito al prot. prov.le n. 30127 del 10.11.2020);
- il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica con nota n. 2029 del 24.02.2021 (acquisita al prot. prov.le n. 4503 del 24.02.2021);
- il parere rilasciato dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 77925 del 17.05.2021 (acquisita al prot. prov.le n. 12450 del 18.05.2021);

Acquisite inoltre agli atti:

- la certificazione del competente responsabile comunale attestante l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione della Variante al RUE, nonché la dichiarazione del medesimo responsabile circa l'insussistenza sul territorio comunale interessato dalla Variante stessa, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la dichiarazione del competente Responsabile comunale relativa al fatto che i contenuti della Variante sono privi di effetti sismici, diretti ed indiretti, sulla pericolosità locale del territorio o sull'esposizione al rischio;

Dato atto che:

- del deposito della Variante al RUE è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 25 del 3.2.2021 (parte seconda), integrata con avviso sul BURERT n. 57 del 3.3.2021;
- durante la fase di deposito e pubblicazione della Variante al RUE adottata, non sono state presentate osservazioni al Comune;

Dato atto inoltre che con nota prov.le n. 12477 del 18.05.2021 è stata comunicato, a far data dal 28.04.2021, l'avvio del termine procedurale per l'adozione del presente atto, precisando che tuttavia, prima di questo, sarebbe stato necessario pervenire almeno alla fase di Intesa sulla connessa Variante al PSC (Intesa espressa con provvedimento del presidente n. 64 del 23.06.2021);

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" si è basata sugli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Cadeo, elaborati costitutivi della V.RUE adottata CC 61-2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e illustrazioni contenute nella predetta relazione istruttoria, non è emersa la necessità di formulare riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della LR n. 20/2000;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al RUE del Comune di Cadeo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della

L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Cadeo, parere motivato sulla Variante al RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che: concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale

n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;

- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa,

1. di non formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, alcuna riserva relativamente ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE del Comune di Cadeo adottata con atto di Consiglio comunale 61 del 28.11.2020, ciò in base alle motivazioni e valutazioni espresse nella Relazione (agli atti) resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo alla Variante al RUE del Comune di Cadeo di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Cadeo, parere motivato sulla Variante al RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al RUE del Comune di Cadeo di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Cadeo, elaborati costitutivi della V.RUE adottata CC 61-2020");
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Cadeo;
6. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito web, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

Allegato 1 – Cadeo, elaborati costitutivi della V.RUE adottata CC 61-2020

ELABORATI VARIANTE RUE ADOTTATA	
DENOMINAZIONE	SCALA
Relazione illustrativa - Estratti cartografici - Tavola e Scheda dei vincoli	/
Valsat – Rapporto ambientale	/
Valsat – Sintesi non tecnica	/

Il Comune di Cadeo, con note acquisite al Prot. prov.le n.3464 del 12.02.2021, n.5682 del 08.03.2021 e n.10304 del 28.04.2021, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al RUE, comprensivi degli elaborati di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Variante, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art.13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Cadeo, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n.61 del 28.11.2020.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e dagli artt.5 e 34 della L.R. n.20/2000 la Variante al RUE di Cadeo è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sulla Variante, deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art.15 dello Decreto citato.

Il Comune con nota prot. Prov.le n.10304 del 28.04.2021 ha comunicato che, entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale della Variante al RUE, non sono pervenute osservazioni.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art.13 del D.Lgs. n.152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art.14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione della Variante, ai sensi degli artt.5 e 34 della L.R. n. 20/2000. I soggetti competenti in materia ambientale hanno inviato il parere in forma scritta.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione della Variante al

Regolamento Urbanistico Edilizio, a partire dagli elementi riferiti allo stato dei fatti, si è conclusa con la valutazione dei potenziali impatti indotti dall'attuazione delle previsioni di Piano.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti della Variante e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del Piano stesso:

- individuazione delle componenti ambientali e descrizione dello stato di fatto;
- valutazione qualitativa di compatibilità ambientale e territoriale;
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni;
- relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti;
- monitoraggio delle previsioni della variante di piano.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione della Variante stessa, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo
sulla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
adottata dal Consiglio Comunale di Cadeo
con atto n. 61 del 28.11.2020
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.

La Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Cadeo potrà quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- Risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle specifiche previsioni proposte.
- Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante.
- Le previsioni contenute nella Variante al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova

valutazione.

- Si rammenta che con l'atto di approvazione della Variante al RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 879/2021 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON
CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CADEO ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 28.11.2020. FORMULAZIONE
DELLE EVENTUALI RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA
6 DELLA L.R. N. 20/2000, DEL PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.
LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.
N. 19/2008, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/06/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 65 del 25/06/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CADEO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 28.11.2020. FORMULAZIONE DELLE EVENTUALI RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, DEL PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/06/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 65 del 25/06/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CADEO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 28.11.2020. FORMULAZIONE DELLE EVENTUALI RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, DEL PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 25/06/2021 al 10/07/2021

Piacenza li, 12/07/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale